



Comune di Ronchis
Provincia di Udine

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022 E DELLA NOTA DI AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (D.U.P.) 2020-2022.

L'anno 2020, il giorno 09 del mese di Marzo alle ore 20:00 nella sala consiliare si è riunito il Consiglio Comunale. Fatto l'appello nominale risultano:

		Presente/Assente
Michelutto Manfredi	Sindaco	Presente
Maurizio Valentina	Consigliere	Assente
Scrazzolo Barbara	Consigliere	Presente
Bidin Simone	Consigliere	Presente
Gigante Claudio	Consigliere	Presente
Barel Cristian	Consigliere	Presente
Sartori Monica	Consigliere	Presente
Guerin Alessandro	Consigliere	Presente
Vidal Luca	Consigliere	Presente
Maniero Fabio	Consigliere	Assente
Pascutto Maurizio	Consigliere	Presente
Paschetto Laura	Consigliere	Presente
Buttò Cristian	Consigliere	Presente

Partecipa il Vice Segretario Comunale dott.ssa Michela Busato.

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il sig. Manfredi Michelutto nella sua qualità di Sindaco ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:

Il Responsabile dell'Area Contabile

RICHIAMATI:

- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ed in particolare
 - o l'art. 162, primo comma, il quale dispone che gli enti locali deliberano annualmente il bilancio di previsione finanziario riferito ad almeno un triennio, comprendente le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi, osservando i principi contabili generali e applicati allegati al D.Lgs. 118/2011;
 - o l'art. 151, comma 1, il quale prevede che: *“Gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine presentano il Documento unico di programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al D.Lgs. 118/2011, e successive modificazioni. I termini possono essere differiti con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze”*;
 - o l'art. 170, primo comma, il quale dispone che gli enti sono tenuti ad applicare la disposizione contenuta in detto comma in merito alla predisposizione del Documento Unico di Programmazione;
 - o l'art. 170, comma 5, il quale prevede che: *“Il Documento unico di programmazione costituisce atto presupposto indispensabile per l'approvazione del bilancio di previsione”*;
 - o l'art. 174, primo comma, il quale stabilisce che lo schema di bilancio di previsione, finanziario e il Documento unico di programmazione sono predisposti dall'organo esecutivo e da questo presentati all'organo consiliare unitamente agli allegati entro il 15 novembre di ogni anno secondo quanto stabilito dal regolamento di contabilità;
- il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come modificato e integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126;
- gli allegati al decreto D.Lgs. 118/2011 citato, Allegato 1 “Principi generali”, n. 4/1 “Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio” e n. 4/2 “Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria”;
- l'art. 38, comma 1, della Legge Regionale 17 luglio 2015, n. 18, recante “La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni della L.R. n. 19/2013, della L.R. n. 9/2009 e L.R. n. 26/2014 concernenti gli enti locali” stabilisce che “I Comuni e le Province fino al loro superamento adottano i documenti contabili fondamentali entro i termini previsti dalla normativa statale, salvo diversa previsione della legge regionale”;
- la FAQ n. 10 pubblicata da Arconet in data 22 ottobre 2015, con la quale è stato precisato, tra l'altro, che:
 - la nota di aggiornamento al DUP, è eventuale, in quanto può non essere presentata se sono verificare entrambe le seguenti condizioni:
 - a) il DUP è già stato approvato in quanto rappresentativo degli indirizzi strategici e operativi del Consiglio;
 - b) non sono intervenuti eventi da rendere necessario l'aggiornamento del DUP già approvato;
 - se presentato, lo schema di nota di aggiornamento al DUP si configura come lo schema del DUP definitivo. Pertanto è predisposto secondo i principi previsti dall'allegato n. 4/1 al D.Lgs. 118/2011;
 - che la nota di aggiornamento, se presentata, è oggetto di approvazione da parte del Consiglio. In quanto presentati contestualmente, la nota di aggiornamento al DUP e il bilancio di previsione possono essere approvati contestualmente, o nell'ordine indicato.

DATO ATTO che con apposita deliberazione di Consiglio comunale n. 29 del 29/07/2019 su proposta della Giunta comunale è stato approvato il Documento unico di programmazione (DUP) 2020-2022;

RILEVATO che si è reso necessario procedere ad un aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (DUP) al fine di renderlo coerente con le previsioni inserite nello schema di bilancio 2020-2022, adeguando il contenuto agli sviluppi normativi nazionali, regionali ed alle esigenze organizzative dell'ente alla luce delle mutate esigenze finanziarie degli uffici e della prossima approvazione del bilancio di previsione, riferito al triennio 2020-2022;

DATO ATTO che la Giunta Comunale in data 6 febbraio 2020 ha approvato con deliberazione n. 15 lo schema di bilancio di previsione finanziario 2020-2022 (**Allegato A**) e la proposta di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione 2020-2022 (**Allegato D**), da sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale;

VISTO l'art. 11 del D.Lgs. 118/2011, il quale dispone che le amministrazioni adottano comuni schemi di bilancio che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria, nonché allegano i prospetti elencati al comma 3;

CONSIDERATO che gli schemi armonizzati di cui all'allegato 9 del D.Lgs. 118/2011 prevedono la classificazione delle voci di spesa per missioni e programmi di cui agli articoli 13 e 14 del citato D.Lgs. 118/2011 e la reintroduzione della previsione di cassa, che costituisce limite ai pagamenti di spesa;

RILEVATO che l'unità di voto per l'approvazione del bilancio di previsione delle amministrazioni di cui all'articolo 2 è costituita dai programmi per la spesa (art. 13 del D.Lgs. 118/2011) e dalle tipologie per l'entrata (art. 15 del D.Lgs. 118/2011);

RICHIAMATO l'allegato 1 al D.Lgs. 118/2011 previsto dall'art. 3, comma 1, contenente i principi contabili cui devono conformarsi le pubbliche amministrazioni, in particolare il principio n. 16 "principio della competenza finanziaria", costituente il criterio di imputazione agli esercizi finanziari delle obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive (accertamenti e impegni);

DATO ATTO che, in virtù del sopra menzionato principio, tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive, che danno luogo a entrate e spese per l'ente, devono essere registrate nelle scritture contabili quando l'obbligazione è perfezionata, con imputazione all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza. Non possono essere riferite ad un determinato esercizio finanziario le entrate per le quali non sia venuto a scadere nello stesso esercizio finanziario il diritto di credito. Non possono essere riferite ad un determinato esercizio finanziario le spese per le quali non sia venuta a scadere nello stesso esercizio finanziario la relativa obbligazione giuridica;

CONSIDERATO che i documenti contabili sono stati sottoposti al Collegio dei Revisori per la resa del parere ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. 267/2000;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 169, L. n. 296/06 (Legge finanziaria 2007) ai sensi del quale "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.";

DATO ATTO che, con decorrenza dall'esercizio 2019 cessano di avere effetto le disposizioni di cui all'art. 1, commi 26 e seguenti della Legge n. 208/2015 (Legge di stabilità 2016) e ss.mm.ii., ai sensi dei quali per gli anni 2016, 2017 e 2018 è sospesa l'efficacia delle delibere comunali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015, con espressa esclusione per le tariffe della TARI e dell'Imposta di soggiorno, e pertanto dall'anno 2019 è possibile procedere con modifiche in aumento dei tributi locali;

RICHIAMATI, per quanto riguarda i tributi locali:

- l'art. 1, comma 738, della L. 160/2019, secondo cui a decorrere dall'anno 2020 l'imposta unica comunale (IUC) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783;

- l'art. 1, comma 779, della Legge 160/2019, il quale dispone che, per l'anno 2020, i Comuni, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e all'articolo 172, comma 1, lettera c), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 possono approvare le delibere concernenti le aliquote e il regolamento dell'imposta oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione per gli anni 2020-2022 e comunque non oltre il 30 giugno 2020. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno 2020;
- l'art. 1, comma 780, della Legge 160/2019, il quale stabilisce che a decorrere dal 1° gennaio 2020 sono abrogati: l'articolo 8, ad eccezione del comma 1, e l'articolo 9, ad eccezione del comma 9, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, l'articolo 13, commi da 1 a 12-ter e 13-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il comma 639 nonché i commi successivi dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI. Restano ferme le disposizioni che disciplinano la TARI. Sono altresì abrogate le disposizioni incompatibili con l'IMU disciplinata dalla presente legge;
- le delibere di ARERA n. 443 del 31/10/2019 in materia di definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021; n. 444 del 31/10/2019 dell'ARERA in materia di disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati;
- l'art. 57-bis del D.L. 124/2019, il quale inserisce il comma 683-bis all'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, stabilendo che, "in considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per l'anno 2020, i Comuni, in deroga al comma 683 del presente articolo e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati».

VISTE:

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 2 del 16/01/2020 avente ad oggetto "Conferma corrispettivo per l'uso temporaneo ed occasionale di locali e strutture comunali - Anno 2020" (**Allegato F**);
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 3 del 16/01/2020 avente ad oggetto "Servizi cimiteriali: conferma tariffe per l'anno 2020" (**Allegato F**);
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 4 del 16/01/2020 avente ad oggetto "Servizi pubblici a domanda individuale anno 2020: costi complessivi, tariffe e contribuzioni - Servizio di trasporto scolastico anno 2020: conferma compartecipazioni anno scolastico 2020/2021" (**Allegato F**);
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 7 del 16/01/2020 avente ad oggetto "Approvazione tariffe relative all'imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni per l'anno 2020" (**Allegato G**);
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 8 del 16/01/2020 avente ad oggetto "Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP). Conferma tariffe. Anno 2020" (**Allegato G**);
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 10 del 16/01/2020 avente ad oggetto "Piano dei fabbisogni del personale 2020 – 2022" (**Allegato H**);
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 14 del 06/02/2020 avente ad oggetto "Destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni alle norme del codice della strada. Anno 2020" (**Allegato I**);
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 13 del 06/02/2020 avente ad oggetto "Determinazione dell'avanzo di amministrazione presunto dell'esercizio finanziario 2019" (**Allegato N**);

RILEVATO che il programma biennale degli acquisti di servizi e forniture 2020-2021 ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n. 50/2016 è incluso nel DUP, all'interno delle Programmazioni settoriali;

VISTE le proposte di seguito indicate, sottoposte all'approvazione del Consiglio Comunale in questa stessa seduta:

- la proposta di deliberazione di approvazione del Piano delle alienazioni e valorizzazioni secondo quanto deliberato dalla Giunta Comunale con atto n. 5 del 16/01/2020 avente ad oggetto "Individuazione immobili da inserire nel Piano delle alienazioni e valorizzazioni del patrimonio immobiliare del Comune per l'anno 2020" (**Allegato L**);
- la proposta di deliberazione di approvazione del Programma triennale dei Lavori Pubblici 2020 – 2022 ed elenco annuale 2020 ai sensi dell'art. 5 del D.P.Reg. 05/06/2003 n. 0165/Pres sulla scorta di quanto deliberato dalla Giunta Comunale con atto n. 1 del 16/01/2020 avente ad oggetto "L.R. 14/2002 e s.m. ed i. -

D.P.G.R. 05.06.2003, n. 0165/Pres. - art. 21 del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50. Adozione del programma triennale 2020-2022 dei lavori pubblici e dell'elenco annuale 2020" (**Allegato M**);
- la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale avente ad oggetto "Addizionale comunale all'Irpef. Determinazione aliquota anno 2020" (**Allegato G**);

PRECISATO che il rendiconto della gestione 2018 è stato approvato con deliberazione n. 20 del 06/05/2019, comprensivo della tabella relativa ai parametri deficitari (**Allegato N**), ed è integralmente pubblicato nel sito istituzionale del Comune di Ronchis, Amministrazione Trasparente, sezione Bilancio preventivo e consuntivo (<http://www.comune.ronchis.ud.it/index.php?id=3007&L=890>);

DATO ATTO che il Comune di Ronchis non è ente strutturalmente deficitario o in dissesto e pertanto non è tenuto a rispettare il limite minimo di copertura del costo complessivo dei servizi a domanda individuale fissato al 36% dall'art. 243 comma 2 lettera a) del D.Lgs 267/2000;

VISTA e richiamata la legge regionale 9 agosto 2018, n. 20, ed in particolare l'articolo 1, commi 2 e 3, relativi all'avanzo di amministrazione, quale voce rientrante tra le entrate finali rilevanti ai fini dell'equilibrio in fase di previsione e, nei limiti della quota impegnata o confluita nel fondo pluriennale vincolato, in fase di rendiconto;

VISTI e richiamati gli artt. 9, 10 e 12 della Legge 24 dicembre 2012, n. 243 (Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione), come modificati dalla Legge 12 agosto 2016, n. 164;

RICHIAMATO l'art. 1, commi 819-826 della Legge n. 145 del 2018, che detta la nuova disciplina in materia di pareggio dei saldi di bilancio, in base alla quale gli enti si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo, così come risultante dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto dall'allegato 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

DATO ATTO che le norme presenti nei citati commi della legge 145/2018 sono direttamente applicabili agli enti locali della Regione FVG, in forza anche del rinvio operato dal comma 1 dell'articolo 20 della L.R. n. 18/2015 e che rimangono confermati, per gli enti della Regione FVG, gli obiettivi di finanza pubblica contenuti nell'articolo 19, comma 1, lettera b) Riduzione del debito e c) Contenimento spesa di personale, della L.R. n. 18/2015, con le precisazioni contenute rispettivamente nell'articolo 4, commi 1 e 2 della legge regionale 27 marzo 2018, n. 12 e nell'articolo 9, comma 6 della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 28;

RILEVATO che:

- le previsioni di bilancio sono elaborate sulla base di linee strategiche contenute nel Documento Unico di Programmazione, osservando i principi contabili generali allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, integrato e corretto dal D.Lgs. 126/2014;
- le previsioni di bilancio 2020-2022 tengono conto degli impegni reimputati agli esercizi futuri fino alla data di approvazione dello schema di bilancio da parte della Giunta Comunale in applicazione del principio di competenza potenziata e dell'applicazione conseguente del fondo pluriennale vincolato nonché degli impegni in precedenza già assunti sempre in applicazione dei nuovi principi contabili;
- sono stati rispettati i vincoli di destinazione delle entrate ove previsto da apposite disposizioni di legge;
- è stato redatto il Piano degli Indicatori di cui all'art. 18 bis del D.Lgs. 118/2011 e del paragrafo 11 dell'allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011 (**Allegato C**);
- sulla base delle disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli Enti Locali il bilancio di previsione finanziario comprende le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi;

CONSIDERATO inoltre che lo stanziamento del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità è conforme alle disposizioni del nuovo principio contabile applicato n. 3.3 del Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n.118, come risulta dallo schema di bilancio di previsione 2019-2021 di cui all'Allegato A e dalla Nota integrativa di cui all'**Allegato B**;

DATO ATTO inoltre che l'Amministrazione non ha in essere contratti finanziari derivati e che pertanto non è necessario predisporre la nota informativa prevista dall'art. 62, comma 8 D. L. 112/2008;

RITENUTO di procedere all'approvazione dei documenti contabili di cui trattasi e agli adempimenti conseguenti;

RICORDATO che l'art. 174 del citato D.Lgs. 267/2000 prescrive che lo schema di bilancio di previsione finanziario e il Documento Unico di Programmazione sono predisposti dall'organo esecutivo e da questo

presentati all'organo consiliare unitamente agli allegati ed alla relazione dell'organo di revisione;

VISTA la nota di aggiornamento al DUP, allegata alla presente deliberazione, per farne parte integrante e sostanziale;

VISTO lo schema di bilancio di previsione finanziario 2020 – 2022, comprensivo di tutti gli allegati previsti dalla vigente normativa (rif. art. 174 del D.Lgs. 267/2000, art. 10 del D.Lgs. 118/2011);

ACQUISITO il parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile, da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, espresso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

ACQUISITO il parere favorevole espresso dal Segretario Generale in ordine alla conformità della proposta di deliberazione consiliare alle leggi, allo statuto, ai regolamenti come in atti;

VISTI:

- il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti allegato al presente atto;
- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n.118;
- lo Statuto dell'Ente;
- il Regolamento di contabilità dell'Ente;

SI PROPONE

Di fare integralmente proprie le premesse al presente atto e sulla base delle stesse:

1) di prendere atto di quanto deliberato dalla Giunta comunale con atto n. 15 del 06/02/2020, di approvazione dello schema di bilancio di previsione finanziario 2020-2022 e della proposta di aggiornamento del DUP 2020-2022;

2) di approvare, per quanto in premessa, i seguenti documenti contabili:

- il Documento Unico di Programmazione D.U.P. 2020-2022 così come aggiornato dalla Giunta comunale il 06/02/2020 nella versione allegata al presente provvedimento (**Allegato D - Aggiornamento DUP 2020-2022**);
- il bilancio di previsione finanziario relativo al triennio 2020-2022 per la competenza e all'esercizio 2020 per la cassa ed i relativi allegati (**Allegato A**)

L'Allegato A è costituito da:

- Bilancio Entrate
- Bilancio entrate – Riepilogo per titoli
- Bilancio Spese
- Bilancio spese – Funzioni delegate
- Bilancio spese - Fondi UE
- Bilancio spese per Titoli
- Bilancio spese per Missioni
- Composizione Fondo Pluriennale Vincolato
- Quadro generale riassuntivo
- Equilibri di bilancio
- Risultato di amministrazione presunto
- Limiti di indebitamento

3) di approvare la Nota integrativa al bilancio (**Allegato B**);

4) di approvare il Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio 2020-2022 di cui all'art. 18-bis del D.Lgs. 118/2011 e al punto 11 dell'Allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011 (**Allegato C**);

5) di allegare, ai fini conoscitivi, la proposta di articolazione delle tipologie in categorie e di articolazione dei programmi in macroaggregati (**Allegato E**);

6) di dare atto che i provvedimenti sopra citati, **dall'Allegato F all'Allegato N**, costituiscono allegati al Bilancio di Previsione 2020-2022 ai sensi dell'art. 172 del D.Lgs. 267/2000, nel testo sostituito dall'art. 74 del D.Lgs. 118/2011, modificato dall'art. 1 del D.Lgs. 126/2014;

7) di allegare la deliberazione di Giunta Comunale n. 13 del 06/02/2020 avente ad oggetto "Determinazione

dell'avanzo di amministrazione presunto dell'esercizio finanziario 2019" (**Allegato O**);

8) di prendere atto del parere favorevole reso dall'Organo di Revisione economico-finanziario (**Allegato P**);

9) di dare atto che l'Ente non ha in essere contratti relativi a strumenti finanziari derivati o contratti di finanziamento che includono una componente derivata e pertanto non allega la nota informativa prevista dall'articolo 3 comma 8 della L. 203 del 22/12/2008 – Legge Finanziaria 2009;

10) di dare atto che gli stanziamenti del Bilancio di previsione finanziario 2020-2022 sono coerenti con gli obiettivi di cui alla legge regionale n. 18/2015 modificata e integrata dalla L.R. 33/2015 e che viene garantito:

- il nuovo vincolo di finanza pubblica, dando atto che, ai sensi del comma 821 della legge n. 145/2018, il vincolo di finanza pubblica coincide con gli equilibri ordinari disciplinati dal D.Lgs. 118/2011 e dal D.Lgs. 267/2000, senza l'ulteriore limite fissato dal saldo tra entrate e spese finali di competenza non negativo. Gli enti, infatti, si considereranno "...in equilibrio in presenza di un risultato di competenza non negativo..." desunto "...dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto dall'allegato 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118";
- la riduzione del debito residuo rispetto all'esercizio precedente con le precisazioni contenute nell'articolo 4, commi 1 e 2 della legge regionale 27 marzo 2018, n. 12;
- il contenimento della spesa di personale, secondo le modalità previste dall'articolo 22 e dall'articolo 49, commi 2 e 3, della legge regionale 18/2015, con le precisazioni contenute nell'articolo 9, comma 62 della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 28;

11) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 1 comma 19 della L.R. 21/2003 e successive modifiche ed integrazioni.

Parere del Responsabile dell'Area Contabile

Ai sensi dell'art. 49, c. 1 del D. Lgs. 267/2000, si esprime parere favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione.

Ronchis, 24 febbraio 2020

Il Responsabile dell'Area Contabile
f.to Annalisa Grande

Parere di regolarità contabile

Ai sensi dell'art. 49, c. 1 del D. Lgs. 267/2000, si esprime parere favorevole alla regolarità contabile della proposta di deliberazione.

Ronchis, 03 marzo 2020

Il Responsabile dell'Area Contabile
F.to Annalisa Grande

Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco
F.to Manfredi Michelutto

Il Vice Segretario Comunale
F.to dott.ssa Michela Busato

Certificato di Pubblicazione

Si attesta che la presente deliberazione verrà pubblicata all'Albo Pretorio on-line, ai sensi della L. 69/2009 il 13/03/2020 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi fino al 27/03/2020.

Ronchis, li 13/03/2020

Il Responsabile della Pubblicazione
F.to Luigia Sbaiz

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 13/03/2020 al 27/03/2020.

Ronchis, li 28/03/2020

Il Responsabile della Pubblicazione

Attestato di Esecutività

Il provvedimento diventa esecutivo dal 09/03/2020.

Art. 1, c. 19, della L.R. 21/2003, come sostituito dall'art. 17, c. 2, della L.R. 17/2004 – deliberazione non soggetta a controllo.

Il Responsabile dell'Esecutività
F.to Luigia Sbaiz

Copia conforme all'originale esistente presso questi uffici.

Ronchis, li 13/03/2020

Il Responsabile
Luigia Sbaiz